Assicurazione Terremoto e Alluvione

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "AvivaPlus Terremoto Alluvione"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre i Fabbricati destinati ad Abitazioni civili dai danni materiali e diretti da Terremoto. E' possibile inoltre estendere la copertura ai danni materiali diretti da Alluvione.

Che cosa è assicurato?

✓ TERREMOTO

Sono assicurati i danni materiali e diretti (compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio) subiti dai Fabbricati assicurati per effetto di Terremoto, entro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo previsti.
Per Terremoto si intende un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Le scosse registrate nelle 72 ore dopo ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo terremoto e quindi i relativi danni sono considerati "un singolo sinistro".

Alluvione

E' possibile estendere l'Assicurazione ai danni materiali e diretti (compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio) causati da:
fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se tali eventi sono causati da Terremoto;
allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato, a seguito di formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche.

La garanzia Terremoto è sempre operante almeno per il Fabbricato; può tuttavia essere estesa anche al Contenuto che può comunque essere assicurato per un valore massimo pari al 20% della Somma Assicurata per il Fabbricato.
Il Contraente può scegliere, in maniera distinta, se assicurare il Fabbricato e il Contenuto nella Forma assicurativa a Valore Intero oppure a Primo rischio assoluto.

La garanzia Alluvione può essere attivata solo per i beni assicurati per cui è stato acquistato il Terremoto.

Le somme assicurate ed i Massimali sono scelti dal Contraente in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.

Che cosa non è assicurato?

I Fabbricati che:

- ✗ non sono ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ non sono in buone condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ non sono adibiti a civile abitazione;
- ✗ sono stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati, in maniera non conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali, soprattutto in considerazione del rischio sismico, relative alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sugli stessi o non sono stati adeguati ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione degli stessi;
- ✗ non sono stati costruiti, ristrutturati o eventualmente modificati, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
- ✗ sono stati dichiarati inagibili;
- ✗ sono vincolati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;
- ✗ sono in corso di costruzione o ristrutturazione
- ✗ hanno subito sinistri da eventi coperti dalla Polizza, negli ultimi cinque anni oppure hanno avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti eventi;
- ✗ sono oggetto di altre coperture assicurative per i medesimi rischi.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'Assicurazione principalmente i danni:

- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati, salvo quanto espressamente coperto come estensione di garanzia;
- ! causati da esplosione, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se tali fenomeni risultassero causati da eventi coperti dall'Assicurazione;
- ! causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi coperti dall'Assicurazione sui beni assicurati.

Dove vale la copertura?

✓ Nel territorio della Repubblica Italiana..

Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:
Il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Nel corso della durata del contratto:
Il Contraente ha l'obbligo di dichiarare ad Aviva eventuali modifiche al rischio assicurato, cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione dello stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per contenere o limitare il danno;
b) darne avviso all'Intermediario o a Aviva entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all'Intermediario o a Aviva, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
e) predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che Aviva, o i periti, possa richiedere;
f) comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è concesso il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta dal Contraente, in rate mensili o semestrali.
In caso di frazionamento è applicato un aumento sul premio annuale:
- per i premi pagati con addebito ricorrente su carta di credito: del 2% per qualsiasi tipo di frazionamento;
- per i premi pagati con altri mezzi di pagamento: del 3% se semestrale

Nel caso di frazionamento mensile il premio può essere pagato esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito e quindi l'aumento per il frazionamento è sempre pari al 2%.

I premi possono essere pagati con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente a favore di Aviva oppure presso l'Intermediario tramite assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità", bonifico bancario, denaro contante (con il limite massimo previsto dalle normative vigenti), carta di credito e carta di debito. È possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva", alle condizioni in essa riportate. L'Area Clienti è disponibile sul sito www.aviva.it

Il premio è esente da imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, fatto salvo il periodo di carenza.

La Polizza, se non disdettata entro i termini e se i premi precedenti sono stati pagati, si rinnova automaticamente di anno in anno.

Se il Contraente non paga i premi successivi al primo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo premio non pagato e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dei premi scaduti e non pagati.Il periodo di sospensione può durare al massimo 6 mesi; decorso tale termine, in assenza del pagamento dei premi insoluti, l'Assicurazione si risolve.

L'Assicurazione prevede un periodo di carenza di 7 giorni, ovvero un periodo di tempo immediatamente successivo alla data di effetto della Polizza, durante il quale le garanzie non sono efficaci.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può:

a) disdire la Polizza alla scadenza annuale, tramite comunicazione scritta ad Aviva da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso;
b) in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, recedere dalla Polizza, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione scritta da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

Mod.12660 – ed.03/2021